

**Ordinanza
sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze
bisognose di particolare protezione
(OMSM)**

del 9 ottobre 2019 (Stato 1° ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse ad attività terroristiche o dell'estremismo violento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a ed e della legge federale del 25 settembre 2015² sulle attività informative.

Art. 2 Beneficiari degli aiuti finanziari

Possono beneficiare degli aiuti finanziari le organizzazioni di diritto pubblico o privato che hanno sede in Svizzera e non hanno scopo di lucro.

Art. 3 Minoranze

¹ Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che:

- a. sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;
- b. si sentono uniti in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
- c. hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e
- d. sono bisognosi di particolare protezione.

² Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione.

RU 2019 3173

¹ RS 311.0

² RS 121

Sezione 2: Misure

Art. 4

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per misure aventi i seguenti scopi:

- a. protezione di natura edile, tecnica o organizzativa volta a impedire reati;
- b. formazione di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce; è esclusa la formazione nell'impiego di armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 legge del 20 giugno 1997³ sulle armi;
- c. sensibilizzazione di minoranze bisognose di particolare protezione e di terzi per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza;
- d. informazione della popolazione o di gruppi particolari della popolazione sulle minoranze bisognose di particolare protezione, segnatamente per quanto riguarda le sfide che le concernono nel settore della sicurezza.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 5 Principi

¹ Gli aiuti finanziari della Confederazione sono subordinati alle domande di credito e ai decreti sul credito annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.

² Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

³ Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁴ sui sussidi (LSu) l'autorità competente per la decisione (art. 11 cpv. 6) istituisce un ordine di priorità. I criteri per istituire l'ordine di priorità sono:

- a. l'urgenza della misura;
- b. la qualità della misura;
- c. l'impiego efficiente delle risorse.

Art. 6 Presupposti materiali

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:

- a. hanno un effetto duraturo; e
- b. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile o fungono da approccio risolutivo per l'eliminazione di altre minacce.

³ RS 514.54

⁴ RS 616.1

² Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all'entità della misura.

³ Non sono concessi aiuti finanziari:

- a. per misure comprendenti attività politiche, lobbistiche o missionarie;
- b. se l'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza;
- c. per misure che comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.

Art. 7 Limitazione degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari della Confederazione concessi in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi federali non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere.

² Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione della misura.

Art. 8 Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base degli elementi seguenti:

- a. il tipo e l'importanza della misura;
- b. le prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, i contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, le prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali nonché le prestazioni fornite da terzi.

Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 9 Basi, forma giuridica e durata

¹ La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu⁵.

² Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:

- a. una decisione formale secondo l'articolo 16 capoverso 1 LSu; o
- b. un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSu per misure con un orizzonte temporale più lungo.

³ Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie.

⁵ RS 616.1

⁴ Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:

- a. lo scopo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo dell'aiuto finanziario;
- c. eventuali condizioni e oneri che vincolano la concessione dell'aiuto finanziario;
- d. i rendiconti;
- e. la garanzia della qualità.

Art. 10 Domande

¹ Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all'Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell'anno che precede l'inizio della misura da sostenere.

^{1bis} Se sussistono rischi imprevedibili in materia di sicurezza, le domande per misure di natura edile e tecnica di cui all'articolo 4 lettera a possono essere presentate in qualsiasi momento.⁶

² Le domande devono contenere:

- a. indicazioni complete sull'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta;
- b. indicazioni dettagliate sulle circostanze che legittimano un bisogno di particolare protezione;
- c. una descrizione dettagliata della misura prevista con indicazione dell'obiettivo, del modo di procedere e degli effetti attesi;
- d. indicazioni relative al coordinamento con misure che altre autorità federali, Cantoni, autorità locali o terzi hanno adottato o intendono adottare;
- e. lo scadenzario per l'attuazione della misura prevista;
- f. un preventivo dettagliato dei costi e un piano di finanziamento;
- g. indicazioni sulle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, sui contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, sulle prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali nonché sulle prestazioni fornite da terzi.

Art. 11 Esame delle domande e decisione formale

¹ fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso sollecita le informazioni mancanti o richiede informazioni supplementari.

² Esamina il contenuto delle domande.

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 451).

³ Chiede al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di valutare il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza.

⁴ fedpol può richiedere informazioni supplementari presso le autorità cantonali o locali e, d'intesa con il richiedente, anche presso terzi.

⁵ Può istituire un gruppo di accompagnamento con il compito di valutare le domande in base all'ordine di priorità e formulare raccomandazioni all'indirizzo di fedpol quanto alle domande da finanziare in via prioritaria.

⁶ Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione formale o conclude il contratto.

Art. 12 Obbligo d'informazione e di rendiconto

¹ I beneficiari degli aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e permetterle di consultare i documenti pertinenti.

² Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui venga illustrato lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e si renda conto dell'utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale o al contratto.

Art. 13 Pubblicazione del sostegno della Confederazione

I beneficiari degli aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

Sezione 5: Tutela giurisdizionale

Art. 14

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Verifica

¹ fedpol verifica periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia della presente ordinanza.

² Riferisce periodicamente i risultati della verifica al Consiglio federale.

Art. 16 Disposizione transitoria

Nell'anno dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentate, esaminate e accolte anche domande che non adempiono il termine temporale di cui all'articolo 10 capoverso 1.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.